

BOZZA NUOVO STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO

1. Il Gruppo Micologico di Bolzano fondato in Bolzano il 16.03.1963 costituisce un'associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio micologico ed ambientale.
2. Esso aderisce all'Associazione Micologica Bresadola (AMB), assume la denominazione di ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA - GRUPPO di Bolzano ODV, d'ora in poi "Gruppo", ed è una organizzazione di volontariato. La sede legale del Gruppo è in viale Druso 289/F presso la Scuola "ADA NEGRI", nel Comune di Bolzano e la sua durata è indefinita. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.
4. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e dei criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

1. Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito nei settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.
2. Il Gruppo opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili ecc.).
3. Il Gruppo assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta di organizzazione di volontariato che è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'associazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Bolzano
5. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 – ATTIVITÀ E FINALITÀ

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente a favore di terzi avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate all'Art. 5, comma 1, lettere d, e, f, h, i, del D.Lgs. 117/2017.
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. Il Gruppo può, inoltre, esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lsg 117/2017, determinate dal Consiglio Direttivo.
3. Il Gruppo persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:
 - a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, mediante corsi, convegni, gite, escursioni, incontri periodici e con tutte le altre iniziative atte a raggiungere lo scopo;
 - c) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, alla ricerca scientifica ed anche alla normativa sulla raccolta;
 - d) raccogliere e/o pubblicare materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per il suo studio e la sua divulgazione, mettendolo poi a disposizione di tutti gli interessati
 - e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
 - f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;

- g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica anche presso i giovani e nelle scuole;

Art. 4 – COSTITUZIONE DI DELEGAZIONI

1. Ai fini della promozione di iniziative locali finalizzate alla divulgazione della cultura ecologica e micologica, al rispetto della normativa vigente sulla raccolta e tutela dei funghi e del loro ambiente con particolare riferimento ai parchi naturali, allo studio ed all'insegnamento dei funghi, ad attività di educazione sanitaria relativa alla micologia, il Consiglio Direttivo può approvare, all'interno del proprio Gruppo, la costituzione di Delegazioni. Le Delegazioni devono avere una consistenza numerica non inferiore a venti e raccogliere Soci dell'ambito territoriale di uno o più comuni. Ogni Delegazione è coordinata da un Referente designato dal Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a garantire l'osservanza, da parte dei componenti, dello Statuto Sociale dell'Associazione Micologica Bresadola APS e dello Statuto del Gruppo di Bolzano ODV. Il Referente dovrà, inoltre, mantenere stretti contatti con il Consiglio Direttivo. Per favorire l'espletamento di singole iniziative locali, le Delegazioni, d'intesa con il Consiglio Direttivo, possono di volta in volta aggregarsi ad altre associazioni del luogo e richiedere, tramite il legale rappresentante del Gruppo di Bolzano, appositi contributi e/o sussidi ad enti, società ed aziende locali.

Art. 5 - PATRIMONIO DEL GRUPPO

1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni mobili ed immobili acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, da entrate comunque denominate e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
- quote associative, ovvero il contributo associativo riservato al Gruppo
 - contributi pubblici e privati;
 - attività di raccolta fondi;
 - donazioni e lasciti;
 - 5 per mille;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
 - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6– ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

1. Il Gruppo non ha scopi di lucro.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
3. Tutti i beni, compreso l'eventuale avanzo di gestione e gli eventuali immobili, costituenti il patrimonio del Gruppo devono essere strumentali agli scopi del Gruppo ed essere quindi destinati alle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - COSTITUZIONE, STRUTTURA, E AUTONOMIA DEL GRUPPO, DOVERI E RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE

1. Un Gruppo può essere costituito con un numero minimo di Soci stabilito dal Regolamento attuativo dello Statuto. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale autorizzare la costituzione di più di un Gruppo nello stesso Comune. I Gruppi hanno autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e bilancio, nonché potestà di iniziativa.
2. Il presente Statuto deve essere compatibile con lo Statuto Nazionale e diverrà esecutivo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
3. I Gruppi, allo scopo di salvaguardare l'unicità della Associazione:
- rispettano il presente Statuto, con particolare riferimento alle finalità indicate all'art. 3;
 - inviano alla Sede centrale gli elenchi nominativi e le quote associative degli iscritti entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - promuovono l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea nazionale dei Delegati.
4. Ogni iniziativa organizzata dal Gruppo è a completo suo carico e sotto la sua responsabilità.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale interviene nei confronti dei Gruppi qualora riscontri iniziative in contrasto con le finalità espresse dallo Statuto.
 - Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di richiedere copia dei verbali e delle delibere dei Gruppi, nonché il consuntivo dell'attività svolta.
 - Ai fini del coordinamento dell'attività dell'Associazione, ogni Gruppo invia al Consiglio Direttivo il programma annuale delle attività entro la data stabilita, nonché la composizione aggiornata degli Organi Sociali.

TITOLO II – I SOCI

Art. 8 - ISCRIZIONE

1. L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte del Gruppo qualunque persona fisica che condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il raggiungimento delle stesse.
2. L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda, secondo criteri e modalità decise dallo stesso, ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio può entro 60 giorni di tale rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio Direttivo trasmette alla sede nazionale dell'AMB nomi e dati dei soci con le relative quote di iscrizione. Il Consiglio Direttivo dell'AMB può respingere le domande di iscrizione, dandone adeguata motivazione.

Art. 9 - I SOCI

1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale riservata all'AMB e del contributo associativo riservato al Gruppo. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
2. La quota associativa AMB ed il contributo riservato al Gruppo sono intransmissibili, anche nel caso di morte del socio, e non sono rivalutabili.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare dei soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il Socio ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
 - b) purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
 - c) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell'Associazione nazionale purché maggiorenne.
 - d) di esaminare i libri sociali tramite domanda scritta con motivazioni e su appuntamento.
 - e) di ricevere gratuitamente tutte le pubblicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Consiglio Direttivo del Gruppo;
2. Il Socio ha il dovere:
 - a) di versare regolarmente la quota associativa annuale AMB ed il contributo associativo riservato al Gruppo;
 - b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.
3. I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 11 - DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:
 - a) libertà di iscrizione (art. 8)
 - b) parità di diritti e doveri (art. 10)
 - c) esercizio del voto attivo e passivo (art. 10).

Art. 12 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ

1. L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo, dell'AMB nazionale, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per recesso del socio medesimo;
 - b) per mancato pagamento della quota sociale;
 - c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi;
 - d) qualora il comportamento del Socio si configuri come danno al prestigio e all'immagine dell'Associazione nazionale, la proposta di espulsione spetta al Consiglio direttivo nazionale, che la sottopone alla ratifica dell'Assemblea dei Delegati.
2. I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso al Collegio del Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del

provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.
5. I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l'attività prestata.

Art. 14 - RIABILITAZIONE.

1. L'ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, di Gruppo o nazionale, che ha proposto la espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea dei Soci del Gruppo o dell'Assemblea nazionale dei Delegati dell'AMB.

TITOLO III - ORGANI DEL GRUPPO

Art. 15 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali del Gruppo:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) il Collegio dei Probiviri

Art. 16 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci:
 - a) l'Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
 - b) delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
 - c) il Presidente del Gruppo presiede l'Assemblea ad eccezione di quelle elettive, lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.
2. L'Assemblea dei Soci:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, scelti tra i soci dell'associazione, e dell'Organo di Controllo, di natura collegiale, secondo le disposizioni del D.Lsg 117/2017;
 - c) elegge i propri Delegati all'Assemblea nazionale AMB;
 - d) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
 - j) può designare la figura del Direttore Scientifico.
3. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle cariche sociali.
4. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta fino a tre deleghe per ogni Socio partecipante;
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione può avvenire a mezzo lettera e/o fax e/o e-mail e/o pubblicazioni del Gruppo e/o esposizione in bacheca e/o inserita nel sito spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione e mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o dell'Organo di Controllo, o di almeno 1/5 dei Soci.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto, a scrutinio segreto, tra ai membri del nuovo Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla loro elezione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti..

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
3. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente, collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso anche di sua assenza od impedimento, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di sodalizio.

Art. 19- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da 9 membri.
2. Essi restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
3. Membro di diritto del Consiglio direttivo è il Direttore Scientifico.
4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
6. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo, gestione e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo. In particolare:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) delibera sulle domande di nuove adesioni, sui criteri e modalità e delle stesse;
 - c) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
 - d) predispose le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei soci per almeno 3 giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede del Gruppo.
 - e) provvede alla straordinaria amministrazione;
 - f) convoca l'Assemblea dei Soci;
 - g) nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi o progettuali; funzionali al raggiungimento di fini statutari o per l'attuazione di delibere;
 - h) fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale AMB
7. In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
8. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente dell'Organo di Controllo provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
9. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
10. Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di cinque mandati. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l'intervallo di un altro mandato.

Art. 20 IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e svolge i seguenti compiti:

1. redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, la cui approvazione avviene alla riunione successiva, salva l'immediata esecutività delle deliberazioni adottate.
2. conserva tutti gli atti del Gruppo, in particolare i libri dei soci, dei volontari, delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo,
3. è depositario come il Tesoriere ed il Presidente della firma, onde poter effettuare tutte le operazioni bancarie necessarie,
4. affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali,
5. in caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.
6. in accordo con il Consiglio Direttivo può demandare ad altri alcuni incarichi

Art. 21 IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e svolge i seguenti compiti:

1. cura gli adempimenti di carattere contabile e finanziario dei quali è responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio Direttivo,

2. provvede alla riscossione delle quote associative,
3. è depositario come il Segretario ed il Presidente della firma, onde poter effettuare tutte le operazioni bancarie necessarie,
4. provvede alla tenuta del libro cassa e dei relativi movimenti bancari e il libro degli inventari,
5. predispone il bilancio annuale o rendiconto consuntivo di cassa e la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame da parte dell'Organo di Controllo.
6. predispone in accordo con il Consiglio Direttivo il bilancio preventivo.
7. in accordo con il Consiglio Direttivo può demandare ad altri alcuni incarichi.

Art. 22 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo ex Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. L'Organo di Controllo ex Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e accompagna i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.
3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
5. In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Controllore sostituito.
6. L'Assemblea dei Soci potrebbe valutare la necessità di non istituire un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 23 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci. I membri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per n. 5 mandati consecutivi.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.
4. Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi del Gruppo o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta di espulsione da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo e sulla esclusione dal Gruppo; sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.
6. L'Assemblea dei Soci può anche valutare di non istituire il Collegio dei Probiviri, in quanto, in caso di necessità, può ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionale.

Art. 24 - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Consiglio Direttivo che lo nomina.

TITOLO IV - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 25 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI

1. A carico del Soci, salvo quanto previsto all'art. 13, possono essere presi dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti provvedimenti:
 - a) censura;
 - b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
 - c) espulsione.
2. Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 27 - GRATUITÀ DELL'ATTIVITÀ E DELLE CARICHE

1. L'attività del volontario di cui all'art. 3 non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
2. Ogni forma di rapporto economico con il Gruppo derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
3. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D. Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
4. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati, a fronte di una autocertificazione documentata delle spese e ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
5. I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. Il Gruppo può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 28 - NORME ELETTORALI

1. Il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dalla Commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo uscente.
2. Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere.
3. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
4. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
5. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 29 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate da un'Assemblea straordinaria.
2. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno 6 giorni prima dell'Assemblea.
3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida con un numero di Soci pari alla metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti ma le delibere sono approvate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
4. Per eventuali modifiche allo Statuto che dovessero rendersi necessarie perché richieste dalle autorità non si richiede la convocazione di un'assemblea, ma saranno demandate all'approvazione del solo Consiglio Direttivo.

Art. 30 - REGOLAMENTO

1. La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 31 - SCIoglIMENTO DEL GRUPPO

1. Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo e, in caso fossero decaduti, dall'Organo di Controllo, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (maggioranza inderogabile). Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
2. In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, devolgeranno il residuo del patrimonio ad altri enti del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - NORME FINALI

1. Il presente Statuto, approvato a..... il, entra immediatamente in vigore.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.
3. Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell'AMB, di cui fa parte, ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.